

Pubblicato il 26/07/2021

N. 02329/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01439/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2016, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Palermo, via 12 Gennaio n.5;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Empedocle 2 S.C.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Caterina Piraino, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Mangano in Palermo, via n. Morello n.40;

per l'annullamento

richiesta risarcimento danno conseguente a ritardo procedura di espropriazione riguardante il "1° programma delle opere strategiche (legge nr. 443/2001) itinerario

Agrigento - Caltanissetta - A 19 adeguamento a quattro corsie della ss 640, attuata dall'Anas s.p.a. con conferimento del potere espropriativo, ex art. 6, comma 8, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in capo alla Empedocle 2 s.c.p.a. quale Contraente generale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di A.N.A.S. S.p.A. e di Empedocle 2 S.C.P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 23 maggio 2016 e depositato il successivo 7 giugno 2016, il Sig. OMISSIS agisce per l'accertamento della responsabilità delle amministrazioni e società intimate nella causazione dei danni subiti in seno ad azione ablativa dell'amministrazione e per le causali esposte in ricorso, con richiesta di condanna delle resistenti, in solido tra loro o ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 78.583,24 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa somma che dovesse statuire questo Tribunale in via equitativa.

In fatto il ricorrente deduce di essere stato proprietario di un terreno sito in territorio di Caltanissetta, già iscritto in catasto al NCEU del detto Comune al f. 109 partt. 769 e 770, su cui sono state regolarmente edificate due unità immobiliari.

I beni suindicati sono stati oggetto di una procedura di espropriazione riguardante il "1° programma delle opere strategiche (legge nr. 443/2001) itinerario Agrigento -

Caltanissetta - A 19 adeguamento a quattro corsie della ss 640, attuata dall'Anas s.p.a. con conferimento del potere espropriativo, ex art. 6, comma 8, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in capo alla Empedocle 2 s.c.p.a. quale Contraente generale.

Il ricorrente descrive nel ricorso accuratamente la procedura di esproprio seguita, dalla notifica avvenuta in data 2 maggio 2011 del decreto di occupazione d'urgenza n. 22 del 28 aprile 2011 e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria sino all'emissione del decreto di esproprio relativo ai beni del sig. OMISSIS emanato nel mese di settembre 2015.

Con il presente giudizio, in particolare, il ricorrente agisce per la condanna al risarcimento dei danni derivanti da presunti ritardi, omissioni e inadempimenti conseguenti al comportamento illegittimo delle intimate Amministrazione per violazione delle norme richiamate nel ricorso e per violazione delle regole generali di imparzialità, correttezza e buona fede.

Il ricorso è assistito da sei motivi di gravame così rubricati:

I - Omesso versamento dell'indennità provvisoria di esproprio (non accettata) alla Cassa Depositi e Prestiti;

II - Omessa nomina (gravi ritardi) nella attivazione della procedura ex art. 21 D.p.R. 8 giugno 2001 n. 327 - Nomina della terna dei tecnici;

III - Rifiuto di effettuare il pagamento diretto dell'indennità definitiva di esproprio determinata dalla terna arbitrale ed accettata dall'espropriato;

IV - Ritardo nella emissione del decreto di esproprio - violazione art. 27 comma 3 D.P.R. 327/2001; mancata pubblicazione del "provvedimento autorizzativo" dell'Anas s.p.a. e del "provvedimento di deposito dell'indennità definitiva alla cassa depositi e prestiti" - violazione del combinato disposto dell'art. 21 comma 12 e dell'art. 26 (comma 7) D.P.R. 327/2001;

V - Rifiuto (ritardo) nel rilascio del c.d. “decreto di svincolo” delle indennità depositate alla Cassa Depositi e Prestiti. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 comma 1, 26 c. 7 e 21 c. 12 del D.P.R. 327/2001;

VI - Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 10 del D.P.R. 327/2001 – Rifiuto, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta (Cassa Depositi e Prestiti), di procedere allo svincolo delle somme depositate dalla società Empedocle2 s.c.p.a. nel 2014.

Risultano costituite in giudizio le amministrazioni intime, nella specie il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’A.N.A.S. s.p.a., nonché il contraente generale della procedura, società Empedocle2 s.c.p.a., che ha depositato memorie a difesa nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso per carenza di giurisdizione del giudice adito.

All’udienza pubblica dell’8 luglio 2021, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile con riferimento alle prime quattro censure per insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in accoglimento dell’eccezione della Empedocle 2 s.c.p.a. In relazione alle ultime due censure, poi, deve essere rilevata la tardività della loro proposizione per come si dirà.

2. Preliminarmente, si rammenta che l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *“le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”*. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che qualsiasi domanda attinente alla determinazione o al pagamento della indennità di esproprio, quale che sia il vizio dedotto contro il provvedimento

che la dispone, è appannaggio della giurisdizione del giudice ordinario, anche se concernente la scelta dei criteri in base ai quali liquidare l'indennità, se connessa a quella risarcitoria da perdita del terreno, e financo se esercitata in sede di reclamo sulle determinazioni del commissario ad acta (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29/12/2020, n. 8473). Ancora, *“secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 22 bis e 55 punto 3, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, tutte le controversie inerenti a diritti di natura indennitaria (indennità di occupazione o di espropriazione), in funzione di controvalore del bene oggetto delle procedure ablatorie non possono che essere devolute, in ordine sia all'an che al quantum, alla giurisdizione del G.O., da identificare nella Corte d'Appello territorialmente competente. La contestazione del quantum dell'indennità provvisoria di espropriazione, anche quando proposta come impugnazione del provvedimento di stima e volta a porre in dubbio la sua legittimità o la correttezza del suo iter procedimentale, inerisce a posizioni di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001”* (cfr. T.A.R., Roma, sez. II, 06/08/2018, n. 8827).

Nel caso che ci occupa è pacifico che le doglianze su cui si incentra la difesa del ricorrente riguardino ritardi, inadempienze, omissioni in seno all'attività procedimentale diretta dalla Emepdolce s.c.p.a. e volte all'accertamento: a) della corretta determinazione della indennità provvisoria di esproprio (primo motivo); b) della mancata attivazione della procedura ex art. 21 D.P.R. 327/01 rubricato *“procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione”* (secondo motivo); c) del ritardo nell'emanazione decreto di esproprio a seguito del rifiuto di effettuare il pagamento diretto dell'indennità definitiva di esproprio (terzo motivo); d) della mancata pubblicazione del *“provvedimento autorizzativo”* dell'Anas s.p.a. e del *“provvedimento di deposito dell'indennità definitiva alla cassa depositi e prestiti”* ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 327/01 rubricato *“Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale”* (quarto motivo).

Appare evidente come le prime quattro censure attengano da vicino ad aspetti procedurali legati ad interessi patrimoniali, rectius indennitari, della vicenda la cui tutela è devoluta al Giudice ordinario e sui quali, non essendosi formato alcuna statuizione pregressa dello stesso plesso giurisdizionale, questo collegio non può esprimere alcuna valutazione in ordine all'asserita ingiustizia del danno lamentato dal Sig. OMISSIS. Va, pertanto, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la controversia in parte qua.

3. Diverso discorso può essere invece fatto per le ultime due censure con le quali il ricorrente lamenta l'inadempimento delle resistenti rispetto alla sua istanza di svincolo delle somme depositate a titolo di indennità di espropriazione e all'emanazione nei tempi previsti dalla normativa del decreto di esproprio. A tal proposito, il Tribunale Civile di Caltanissetta, con sentenza nr. 189 del 17 aprile 2018 resa nel giudizio recante il n. 1653/2015 R.G. e depositata in giudizio, seppur *incidenter tantum* e con riferimento solo alla determinazione delle spese di lite, ha accertato che: *“La convenuta (ndr Empedocle2 s.p.c.a), che non ha tempestivamente provveduto agli adempimenti ex art. 26, comma 7, TUE, ha emesso il provvedimento di svincolo della somma depositata e corrispondente alla indennità di espropriazione (accettata dall'espropriato in data 11/1/2014) a distanza di circa due anni dal deposito, e quindi con notevole ritardo, senza fornire adeguata giustificazione della propria condotta, non potendo assumere rilievo, per le ragioni anzidette, la mancata, formale, richiesta di svincolo da parte della BCC Toniolo”*.

In ragione dell'avvenuto accertamento nella sede giudiziale competente dell'illegittimità del comportamento della sola società Empedocle2 resistente, il collegio ritiene scrutinabile la doglianza alla luce del comma 6 dell'art. 30, c.p.a. che prevede espressamente che *“di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo”*.

Premesso ciò, va primariamente rigettata la sesta censura in quanto l'accertamento avvenuto in sede civile ha chiarito l'assenza di responsabilità della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta (Cassa depositi e Presiti) nei ritardi lamentati così da venire a mancare un elemento fondamentale per la sussistenza della responsabilità civile, cioè l'ingiustizia del danno nel caso in esame a carico della Ragioneria Territoriale nissena.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità della società Emepocle2, priva di pregio è l'eccezione d'inammissibilità della doglianza sia per difetto di giurisdizione, sia per *ne bis in idem*, sollevata dalla stessa società in quanto nel giudizio r.g. 1653/2015, definito con sentenza n. 189/2018 dal Tribunale di Caltanissetta, non è dato rinvenire analogo *petitum* risarcitorio a seguito di danno patito a causa del ritardo procedimentale imputabile, per come detto, al contraente generale. Né la difesa della società resistente chiarisce in alcun modo il proprio assunto, depositando in giudizio atti della causa civile idonei a dimostrare la sovrapposizione dei due giudizi.

Deve essere invece accolta l'eccezione di irricevibilità presente negli scritti della Emedocle s.p.c.a. A tal proposito, si richiama il comma quarto dell'art. 30 del c.p.a. che prevede che *“per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente compri di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento”*.

È comprovato come il decreto di esproprio, di cui il ricorrente lamenta il ritardo nell'emissione quale ultimo atto della catena provvedimentale, insieme allo svincolo materiale delle somme, sia stato emesso in data 16 settembre 2015, e notificato il 20 ottobre 2015, mentre il ricorso è stato notificato alle controparti in data 23 maggio 2016.

Appare pertanto intempestiva l'azione risarcitoria del ricorrente che andava promossa entro 120 giorni dalla conoscenza dell'ultimo atto della catena procedimentale di cui si lamenta il ritardo, e cioè entro il 20 febbraio 2016.

A suffragare la tesi qui accolta circa la tardività del ricorso vengono in soccorso anche gli esiti processuali del giudizio RG 1482/15 instaurato dal medesimo ricorrente davanti a questo Tribunale e conclusosi con sentenza di improcedibilità n. 2785/15. Nella specie, il *petitum* del ricorso era proprio *“l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'autorità espropriante sulle istanze aventi ad oggetto lo svincolo delle somme depositate presso la cassa depositi e prestiti nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'ente espropriante di provvedere in merito all'istanza ad essa presentata dal signor di OMISSIS Antonio”*. Dal verbale di udienza del 23 ottobre 2015, è dato leggere: *“L'avv. di parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere”*, dalla quale ne è derivata la statuizione giudiziale di improcedibilità del ricorso in quanto, ad ottobre 2015, era come detto intervenuto il decreto di esproprio. Non può essere, quindi, accolta la tesi del ricorrente secondo cui il *dies a quo* per l'odierna azione risarcitoria decorrerebbe dal 25 gennaio 2016, data di notifica del decreto di svincolo, in luogo di quella del 20 ottobre 2015 (data di notifica del decreto di esproprio) in quanto proprio lo stesso ricorrente ha dichiarato, in altra causa, che il proprio interesse all'azione non era più sussistente proprio con l'emissione di quest'ultimo atto, dalla cui notifica doveva per forza di cose partire il termine di 120 giorni per la richiesta del risarcimento del danno.

4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle prime quattro censure per difetto di giurisdizione del giudice adito. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'applicazione dell'art. 11 del c.p.a., laddove si statuisce che quando viene declinata la giurisdizione a favore di quella di altro giudice nazionale (nella specie giudice ordinario), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il

processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, che declina la giurisdizione, entro

il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

In relazione alle restanti doglianze queste sono, altresì, inammissibili in quanto tardive.

La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ferma restando la possibilità di dare corso alla *translatio iudicii*, nei modi e nei termini di legge;
- lo dichiara in parte irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Girardi

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

